

## **CONDIZIONI GENERALI VENDITA INNANZI AL LIQUIDATORE GIUDIZIALE**

### **CONDIZIONI DELLA VENDITA**

- 1) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura.
- 2) L'immobile viene venduto libero da persone, nonché libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti o sequestri conservativi che saranno cancellate a cura e spese della procedura unitamente alla cancellazione della trascrizione del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
- 3) Il prezzo di vendita non potrà essere inferiore a quello indicato nell'avviso di vendita.
- 4) Gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'acquirente.
- 5) Il pagamento del saldo prezzo e degli oneri tributari dovrà essere effettuato entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione.
- 6) All'atto del pagamento del saldo prezzo, risultando l'immobile già libero, l'aggiudicatario potrà chiedere di essere immesso immediatamente nel possesso. A seguito dell'integrale versamento del prezzo e dell'importo dovuto per imposte, decorso comunque il termine di cui all'art. 108, 1°co.l.f., la proprietà del bene verrà trasferita all'aggiudicatario con atto pubblico notarile, il cui compenso del notaio resta a carico dell'aggiudicatario; l'atto sarà trascritto a spese dell'aggiudicatario nei registri immobiliari a cura del notaio rogante unitamente all'ordine di cancellazione dei gravami dicui all'art. 108, 2°co.l.f..

### **VISITE ALL'IMMOBILE IN VENDITA DA PARTE DEGLI INTERESSATI**

- 7) Il Liquidatore Giudiziale assicura a tutti gli interessati l'acquisto la possibilità di visitare l'immobile in vendita entro 10 giorni dalla relativa richiesta telefonica o a mezzo mail/fax. Le visite avverranno in modo tale da evitare qualunque contatto tra gli interessati all'acquisto.

### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLE CAUZIONI**

- 8) Gli interessati devono depositare la cauzione e formulare l'offerta di acquisto, che deve essere dichiarata IRREVOCABILE, con le seguenti modalità:
  - 8.A: l'offerente deve versare una cauzione d'importo pari ad un decimo del prezzo offerto (come determinato ai sensi del superiore punto 3) mediante bonifico sul conto bancario intestato alla procedura: CONCORDATO PREVENTIVO N. 279/13 ASSAGO 2006 SRL presso UBI BANCA, Ag. 5560, Milano, via Rosellini 2 (IBAN: IT36G0311101636000000020674), indicando nella causale il nome della procedura e la data fissata per l'esame delle offerte, come risultanti dall'avviso di vendita, e il numero del lotto;
  - 8.B: entro le h. 13.00 del giorno antecedente la data fissata per l'esame delle offerte e per la gara tra gli offerenti (o del venerdì precedente se la gara si terrà nella giornata di lunedì), l'offerente deve consegnare presso lo studio del Liquidatore Giudiziale in busta chiusa anonima con indicazione di uno pseudonimo e del giorno della gara i seguenti documenti:

I) copia della contabile o della comunicazione bancaria relativa al bonifico effettuato, con indicazione del CRO;

II) dichiarazione di offerta di acquisto contenente:

- a) se l'offerente è una **persona fisica**: il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico dell'offerente (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto di verso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, devono essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta deve essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare;

- b) se l'offerente è una **società**: la denominazione, la sede legale, il codice fiscale dell'impresa, il nome e cognome del legale rappresentante;
- c) l'indicazione del bene per il quale l'offerta è proposta;
- d) l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore, a pena d'inefficacia, al prezzo minimo indicato nell'avviso di vendita;
- e) l'indicazione del termine di pagamento del prezzo, che non potrà comunque essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione (in mancanza di alcuna indicazione il termine si intenderà di giorni 120);

III) fotocopia di un documento d'identità dell'offerente, se si tratta di **persona fisica**; se l'offerente è una **società** vanno trasmessi: copia del certificato del Registro delle Imprese,fotocopia del documento d'identità di chi ha sottoscritto l'offerta in rappresentanza della società e che parteciperà alla gara, e, qualora si tratti di soggetto diverso dal legale rappresentante,copia dell'atto da cui risultino i relativi poteri;

IV) dichiarazione, in duplice copia, relativa alla restituzione mediante bonifico della cauzione al termine della gara in caso di mancata aggiudicazione, dandosi sin d'ora atto del fatto che il costo del bonifico verrà detratto dall'importo restituito.

9) Il Liquidatore Giudiziale, anche tramite un proprio delegato, all'atto della ricezione delle buste segnerà su ciascuna data e ora di ricezione firmando, poi le prenderà in custodia sino al momento dell'apertura della gara;

#### **DELIBERAZIONE SULL'OFFERTA E GARA TRA GLI OFFERENTI**

10) Il giorno e l'ora della gara il Liquidatore Giudiziale provvederà a convocare gli interessati e ad aprire le buste precedentemente depositate e custodite presso il suo studio;

11) Se per l'acquisto del medesimo bene risulteranno presentate più offerte valide, si procederà a gara dinanzi al Liquidatore Giudiziale sulla base dell'offerta più alta, mediante offerte in aumento da effettuarsi, ciascuna, nel termine di sessanta secondi dall'apertura della gara o dall'offerta immediatamente precedente; in ogni caso l'aumento non potrà essere inferiore all'importo indicato nell'avviso di vendita emesso dal Liquidatore Giudiziale; il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto.

12) Se la gara non potrà avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il Liquidatore Giudiziale pronuncerà l'aggiudicazione in favore del maggiore offerente. Se non possa individuarsi un maggior offerente perché tutte le offerte risultino di eguale importo, il Liquidatore Giudiziale aggiudicherà il bene a favore di chi risulterà aver trasmesso per primo l'offerta in base alle risultanze di cui al punto 9.

13) Si potrà procedere all'aggiudicazione all'unico offerente o al maggior offerente o al primo offerente, anche se non comparso. Al termine della gara il Liquidatore Giudiziale comunicherà l'accettazione della proposta irrevocabile previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed invio di informativa al Giudice Delegato.

14) L'aggiudicazione sarà definitiva, e quindi non saranno prese in considerazione successive offerte in aumento, salvo quanto previsto dall'art. 108 l.f.

15) L'offerente potrà farsi rappresentare nella gara da un procuratore munito di procura risultante da scrittura privata anche non autenticata (purché accompagnata, in tal caso, da una fotocopia del documento d'identità dell'offerente), salvo che il potere di rappresentanza risulti dal certificato del Registro delle Imprese.

#### **RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE**

16) All'offerente non aggiudicatario la cauzione sarà restituita dopo lo svolgimento della gara. Il Liquidatore Giudiziale dovrà depositare al giudice delegato entro due giorni lavorativi dall'aggiudicazione del bene, la

richiesta di autorizzazione alla disposizione dei bonifici restitutori alle coordinate bancarie raccolte previamente di cui al punto 8.B, par.IV);

## PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI FISCALI NELLA VENDITA

17) Il saldo prezzo dovrà essere versato entro il termine di cui al punto 5) mediante assegno circolare intestato alla procedura ovvero mediante bonifico bancario sul conto intestato alla procedura, alle coordinate di cui sopra e che saranno nuovamente comunicate dal Liquidatore Giudiziale a mezzo PEC/raccomandata. In caso di mancato versamento nel termine, l'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto, con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penale e, in caso di successiva vendita del bene ad un prezzo inferiore, sarà tenuto al pagamento della differenza non incassata a titolo di risarcimento del maggior danno.

18) Nello stesso termine e con le stesse modalità dovrà essere versato l'importo dovuto per oneri fiscali (trattandosi nello specifico di vendita soggetta ad IVA). L'importo sarà comunicato dal Liquidatore Giudiziale a mezzo PEC/raccomandata. Se l'aggiudicatario intenderà, sussistendone i presupposti, beneficiare delle agevolazioni previste per la "prima casa" o di altre agevolazioni previste dalla legge, dovrà dichiararlo all'atto dell'aggiudicazione, utilizzando l'apposito modulo consegnatogli dal Liquidatore Giudiziale al momento dell'aggiudicazione.

19) Se l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo, farà ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate (a seguito della sottoscrizione del contratto definitivo di mutuo contenente l'atto di assenso all'iscrizione ipotecaria di primo grado ai sensi dell'art. 2822 cod.civ . - e la delega - ex art. 1269 cod. civ. - del mutuatario alla banca per il versamento dell'importo mutuato direttamente alla procedura) mediante assegno circolare non trasferibile intestato a:**CONCORDATO PREVENTIVO N. 279/13 ASSAGO 2006 SRL**.

Analogamente a quanto previsto dall'art. 585, ultimo comma, c.p.c., il Notaio rogante l'atto di trasferimento, nel predisporre l'atto, entro cinque giorni dal ricevimento del saldo prezzo, inserirà la seguente dizione: "*rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene in oggetto del presente atto è avvenuto mediante l'erogazione della somma di € \*\*\*\*\* da parte di \*\*\*\*\* a fronte del contratto di mutuo a rogito \*\*\*\* del \*\*\*\* rep. \*\*\*\* e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente aquanto disposto dall'art. 585 c.p.c. è fatto divieto legale al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente atto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota*".

In caso di revoca dell'aggiudicazione, le somme erogate, maggiorate di quota proporzionale degli interessi attivi maturati nel periodo intercorso sul conto bancario della procedura, saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante.

## ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

20) La pubblicità verrà effettuata tramite i seguenti canali pubblicitari e con le seguenti modalità:

- sul sito nazionale <https://portalevenditepubbliche.giustizia.it>;
- apposita cartellonistica pubblicitaria "VENDESI" o simili;
- sul quotidiano "La Repubblica - edizione regionale Lombardia"; sul free press "Riviste Aste Giudiziarie" Edizione Lombardia - Tribunale di Milano; su un sito autorizzato a norma del D.M. 31.10.2016 e su tre siti commerciali;

21) La pubblicità verrà effettuata sui siti e sui quotidiani almeno QUARANTACINQUE giorni prima del termine per il deposito delle offerte, tramite pubblicazione di una copia dell'avviso divulgato il quale conterrà i seguenti dati: ubicazione del bene, diritto reale posto in vendita, tipologia del bene, sua sintetica descrizione con indicazione della superficie approssimativa risultante dalla perizia, indicazione " libero ", prezzo minimo di vendita, termine per la presentazione delle offerte, nome del Giudice Delegato, nome e recapito telefonico del Liquidatore Giudiziale.